

**FOCUS.** LE INDICAZIONI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

# Non ci sono sconti sui costi se si usa il contratto di rete

di **Giampiero Falasca**

**T**empi duri per chi vuole "prestare" personale senza rispettare le regole fissate dalla legge e dai contratti collettivi per utilizzare correttamente la somministrazione di manodopera.

Proprio quando la giurisprudenza ha detto parole importanti sul tema (si veda la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha fissato i paletti entro i quali si può usare l'appalto) anche l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fissato linee guida molto precise (circulari 6 e 7 del 2018).

Il concetto di fondo che ispira l'Inl è simile a quello seguito dal Consiglio di Stato: le operazioni di prestito di personale sono lecite e ammissibili solo se svolte da agenzie di somministrazione di manodopera autorizzate dal ministero del Lavoro (secondo le regole previste dal Dlgs 276/2003). Se invece tali operazioni si svolgono - allo scopo di non applicare le garanzie minime previste dalla legge - mediante appalti fittizi o strumenti analoghi, si versa nel campo dell'interposizione illecita di manodopera.

L'Ispettorato è intervenuto per contrastare il fenomeno preciso delle imprese che pubblicizzano il "prestito" a terzi di propri dipendenti, garantendo un costo del lavoro particolarmente ridotto, la disapplicazione di qualsiasi contratto collettivo nazionale, l'esclusione della responsabilità solidale per il committente e la cancellazione

tandosi a comunicare al loro datore di lavoro l'intenzione di cessare il servizio.

Insomma, ci sarebbero tutti i vantaggi tipici della somministrazione di lavoro (flessibilità organizzativa, eccetera) senza i costi e le garanzie che, giustamente, devono essere applicati da chi utilizza il contratto.

Questo prodotto "miracoloso" non funziona per un semplice motivo, ben evidenziato dall'Ispettorato nazionale: lo schema, che ruota intorno a un utilizzo improprio del "contratto di rete" è totalmente illecito e, comunque,

non garantisce nessuno dei vantaggi promessi.

Il contratto di rete, infatti, non comporta la libertà assoluta nella gestione del personale. Chi viene assunto con tale modalità ha il diritto a vedersi applicato il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che assume (o, in mancanza, a quello previsto dal contratto individuabile in base all'articolo 36 della Costituzione).

Inoltre, la base imponibile da utilizzare per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore al valore retributivo individuato dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un altro schema che può prestarsi ad abusi è quello della subfornitura industriale: l'Ispettorato ha ricordato (circolare 6/2018) che il negozio, anche se usato lecitamente, determina in capo al committente una responsabilità solidale in base all'articolo 29 del Dlgs 276/2003 per i crediti dei dipendenti.

Insomma, si preannunciano tempi duri per i furbi: l'ordinamento garantisce tanti strumenti di flessibilità gestionale (somministrazione, appalto, distacco e subfornitura) ma ciascuno di questi deve essere utilizzato in maniera appropriata, e non per attuare corse al ribasso che inquinano la concorrenza tra imprese e danneggiano i lavoratori.

Messaggio, questo, che emerge con forza anche nel nuovo ac-

## Gli strumenti

### 01 | CONTRATTO DI RETE

Non può coinvolgere professionisti o persone fisiche. Ai dipendenti deve essere applicato il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione. La base imponibile da utilizzare per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore al valore retributivo individuato dai Ccnl più rappresentativi

### 02 | SUBFORNITURA INDUSTRIALE

Determina in capo al committente una responsabilità solidale per i crediti dei dipendenti

dei costi per lavoro straordinario, festivo e malattia. Ultimo - ma non meno importante - vantaggio che viene promesso è la possibilità di interrompere il rapporto con questi dipendenti senza particolari formalità, limi-

**03 | APPALTO DI SERVIZI**  
Non può ridursi all'acquisto di ore di lavoro. Deve aver per oggetto l'erogazione di un servizio

cordo sulle relazioni industriali siglato il 9 marzo tra Confindustria e sindacati, nella parte in cui viene dichiarata guerra ai contratti "pirata" e alle operazioni di dumping contrattuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA